



COMUNE DI LUZZARA Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Delibera di Giunta n. 82 del 13/09/2021

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE TARIFFARIA PER L'ANNO 2021.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/06/2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si approvava il regolamento comunale per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti;

DATO ATTO che l'art.1, comma 660 della L. 147/2013 prevede che *"(...) il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 (...)"*;

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione Comunale, in considerazione del momento di pesante crisi economica che si sta attraversando, a seguito della pandemia da Covid-19, concedere il beneficio in parola ai contribuenti che rientrano nelle seguenti condizioni:

1. abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone di affitto (regolarmente registrato e documentato), sia inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento e che non possiedano altri fabbricati (su tutto il territorio nazionale);
2. abitazioni occupate da nuclei famigliari composti da uno o due occupanti proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il reddito di pensione e che non possiedano altri fabbricati (su tutto il territorio nazionale);
3. abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap (riconosciuti dalla Commissione di prima istanza dell'ASL con presentazione della copia del verbale attestante l'invalidità totale);
4. abitazioni occupate da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
5. abitazioni occupate da nuclei familiari monoreddito, composte da almeno due componenti, che non possiedano altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale (sia nel caso in cui risiedano in un immobile di proprietà, sia nel caso in cui risiedano in un immobile con contratto d'affitto registrato);

ATTESO che le riduzioni saranno applicate su richiesta dell'interessato ed avranno validità annuale;



CONSIDERATO che il Piano economico finanziario – P.E.F. della TARI per l'anno 2020, prevedeva la copertura delle agevolazioni sopradescritte e tenuto conto che per l'anno 2021 si è provveduto alla conferma delle tariffe e delle riduzioni TARI 2020 approvate con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2021;

RITENUTO opportuno provvedere a determinare i criteri e i limiti di reddito, per l'anno 2020, al fine di poter usufruire delle riduzioni in oggetto;

PRESO ATTO che il responsabile dell'Ufficio associato dei tributi presso l'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana', dott. Giacomo Spatazza ed il responsabile del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', dott. Marco Terzi hanno espresso, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della relativa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, qui allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa citate, i criteri e le condizioni per poter usufruire delle riduzioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti – TARI per l'anno 2021 nella misura di:

- a) riduzione del 50% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone di affitto (regolarmente registrato e documentato), sia inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento (pari a € 5.983,64 annui e € 11.967,28 se il soggetto è coniugato) e che non possiedano altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;
- b) riduzione del 50% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il reddito di pensione e che non possiedano altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;
- c) riduzione del 50% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari con persone diversamente abili (riconosciuti dalla Commissione di prima istanza dell'ASL con presentazione della copia del verbale attestante l'invalidità totale);
- d) esenzione totale della tariffa per le abitazioni occupate da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
- e) riduzione del 30% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari monoreddito, con almeno due componenti;



COMUNE DI LUZZARA Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

2. DI APPROVARE, inoltre, i limiti di reddito per poter usufruire delle riduzioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021 nella misura di:

- ✓ € 12.000,00 lorde annue per un unico occupante – per la condizione indicata alla lett. b) del precedente punto;
- ✓ € 8.580,00 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo – per la condizione indicata alla lett. b) del precedente punto;
- ✓ € 12.000,00 valore ISEE per i nuclei famigliari con persone diversamente abili – per la lett. c) del precedente punto;
- ✓ € 12.000,00 lorde annue per nuclei famigliari mono reddito composti almeno da due componenti (lett. e);

LE RIDUZIONI di cui al punto 1, lett. a) e b) saranno applicate ai pensionati di età superiore ai 65 anni al 1° gennaio dell'anno di riferimento (2021);

TUTTE LE RIDUZIONI saranno applicate su richiesta dell'interessato; **a pena di decadenza, la richiesta di validità annuale, andrà presentata all'Ufficio Tributi presso la Residenza comunale tassativamente nei mesi di ottobre e novembre 2021**;

NEL CASO in cui l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente le riduzioni di cui al punto 1) saranno ridotte proporzionalmente;

3. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, i Responsabili di servizio che hanno espresso i pareri e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00, con autonoma ed unanime votazione resa per alzata di mano, stante la necessità di provvedere al più presto agli adempimenti conseguenti.